

Acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado – Cass. n. 8506/2023

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullità della sentenza - pronuncia sulla nullità - in genere - Acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado indispensabile ai fini della decisione del gravame - Competenza esclusiva dell'ufficio - Omessa acquisizione - Imputabilità alle parti - Esclusione - Declaratoria di inammissibilità dell'appello - Abnormità - Conseguenze.

Il giudice d'appello può decidere la causa in assenza del fascicolo d'ufficio di primo grado soltanto quando questo non è indispensabile rispetto ai motivi di gravame; in caso contrario, invece, sussiste un preciso obbligo - dell'ufficio giudiziario e non delegabile alle parti - di disporne l'acquisizione, con la conseguenza che, ove esso rimanga inadempito (per carenze organizzative dell'ufficio o anche per errore del funzionario addetto), non può farsene discendere alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo, dovendosi perciò ritenere abnorme la sentenza di appello che abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione per la mancanza del fascicolo d'ufficio di primo grado.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8506 del 24/03/2023 (Rv. 667108 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_347, Cod_Proc_Civ_art_168

Corte

Cassazione

8506

2023